

Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 <i>Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale</i>		
	Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna Tel. 051/364967 - 051/374673 Fax 051/361168 email: boic853007@istruzione.it pec: boic853007@pec.istruzione.it web: www.ic10bo.edu.it CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007	

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

Tra l'Istituto Comprensivo n.10 di Bologna rappresentato legalmente da Michele Iuliano Dirigente Scolastico pro-tempore domiciliato per la sua carica presso l'Istituto codice fiscale 91201230371;

E

La Dott.ssa Rosicler Ramirez Moran nata in Venezuela (EE) il 26/10/1977 CF: RMRRL77R66Z614I e residente a Carpi (MO) in Via Guernica 5, in qualità di esperta;

Premesso

- che gli artt. 43 e 44 del D. I. N.129 del 28/8/2018 consentono, nell'ambito della capacità negoziale delle scuole, la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'Istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.T.O.F. dell'Istituto per l'a.s.2020/2021– **Progetto formazione “Educare con le emozioni”** per i docenti dell'Istituto- Programma annuale e.f.2021;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'Istituzione scolastica;
- che la società o persona individuata come esperto, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale del presente contratto;

**si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d'opera occasionale**

Art.1

La Dott.ssa Rosicler Ramirez Moran individuata quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente in Progetto Formazione “Educare con le emozioni” valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021.

Art.2

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica delle attività di assistenza psicologica rivolta a studenti.

L'impegno orario si articolerà in n. 12 ore complessive secondo un calendario da concordare tra le parti dal 22 marzo 2021.

Art.3

La Dott.ssa Rosicler Ramirez Moran si impegna a prestare personalmente le attività di cui all'art. 2, per la tipologia e quantità ivi prevista.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subappalto.

La prestazione professionale di cui al presente contratto è di lavoro autonomo; essa viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

Art.4

Nello svolgimento delle attività per le quali non sia prevista la contemporanea presenza di personale scolastico, lo psicologo si obbliga alla vigilanza sugli studenti minorenni.

Esso si obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

Art. 5

L'Istituto a fronte dell'attività svolta si impegna a corrispondere un compenso pari a:

forfettario[];

Importo orario [55,00] **€660,00** (omnicomprensive)

Importo giornaliero[];

importi devono intendersi **lordi** comprensivi di ogni onere a carico del contraente.

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale o note di prestazione;

Art. 6

Il contraente dichiara di trovarsi nella seguente situazione fiscale:

– dipendente della stessa amministrazione;

– libero professionista con possesso di partita IVA;

– libero professionista senza partita IVA con ritenuta d'acconto;

– Società legalmente costituita con partita IVA.

Art. 7

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamenti di fine rapporto ed è limitato solo alla prestazione oggetto del presente contratto.

Art. 8

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti art. 1 e 2;

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata prestazione;

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 9

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice Privacy) e all'art.13 Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") l'amministrazione scolastica fa presente che i dati personali raccolti saranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici e, comunque, in applicazione della predetta normativa.

Inoltre, tutti i documenti, dati ed informazioni di cui il contraente entrerà in possesso o a conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione;

Il Contraente potrà esercitare i diritti di cui all'art.13 della medesima normativa.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della sopracitata normativa.

Art. 10

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e ss.del c.c. In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il contraente
Dott.ssa Rosicler Ramirez Moran

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Iuliano